



COMUNE DI SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE

Art. 1 – Oggetto

1. Sono oggetto del presente Regolamento, redatto secondo le finalità esposte nella Legge n° 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e sue successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di telecomunicazioni e quelli radiotelevisivi.
2. Tali impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, alle seguenti specifiche disposizioni:
 - Legge n° 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
 - DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 kHz e 300 GHz"
 - Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche"
 - Decreto Legge n. 315 del 14 novembre 2003 "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica"
 - Legge n. 5 del 14 gennaio 2004, "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315"

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano sull'intero territorio comunale, ai gestori dei sistemi di teleradiocomunicazione, di seguito denominati "Società" e all'Amministrazione Comunale, di seguito denominata "Comune".
2. Ai soli fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono individuati i seguenti ambiti territoriali:
 - a) **Aree o edifici vincolati** da norme statali (Legge 1089/39, Legge 431/85, Legge 1497/39, D.Leg.vo 42 del 22/01/04; Piano di Recupero n.2 Centro Storico).
 - b) **Aree urbanizzate**, cioè il territorio edificato e destinato all'edificazione, così come definito dal Piano Regolatore Generale vigente.
 - c) **Aree di attenzione**, intendendo le aree ove sono ubicati asili, scuole, ospedali, carceri, ossia edifici con particolari destinazioni di uso, in cui si richiede cura nella progettazione degli impianti e l'adozione di soluzioni progettuali non tradizionali ed innovative per la minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche.
 - d) **Aree preferenziali**, ossia parti del territorio in cui emerge una eventuale attitudine alla localizzazione degli impianti.
 - e) **Siti di proprietà comunale** ritenuti idonei ad ospitare impianti di telefonia mobile.

Art. 3 – Prescrizioni ed azioni di tutela

1. Tutti gli impianti di cui al precedente art.1 da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, dovranno essere progettati perseguendo obiettivi di qualità e in modo da assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché in modo da assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il soggetto gestore del servizio di telefonia mobile a tal fine dovrà impegnarsi:

- a) a fornire al Comune, tramite l'ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
- b) a concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici;
- c) a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;
- d) ad individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno invasivi o con la riallocazione in siti alternativi, che garantiscano lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio;
- e) a sostenere, attraverso l'istituzione di tavoli di concertazione, il Comune nella realizzazione di attività finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate, anche attraverso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie;
- f) a condividere i siti con altri gestori su richiesta del Comune laddove tecnicamente possibile;
- g) a corrispondere al Comune eventuali oneri per il "degrado del corpo stradale", da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile;
- h) a stipulare con il Comune contratti di locazione in merito ad installazioni di impianti realizzati su aree pubbliche;

Il Comune a sua volta si impegna:

- a) a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale;
- b) a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003;
- c) a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di

- carattere tecnico, sanitario, urbanistico-edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete stessa;
3. In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) Nell'ambito delle **aree o edifici vincolati da norme statali, delle aree urbanizzate e delle aree preferenziali**, gli impianti di teleradiocomunicazione e di teleradiodiffusione, da realizzarsi o in esercizio, non dovranno comportare il superamento dei limiti di emissione elettromagnetica di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto n° 381 del 10/9/98 (n. 1) e del DPCM 8 luglio 2003.
 - b) La installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione e di teleradiodiffusione o la modifica di quelli esistenti, ubicati su **edifici vincolati da norme statali**, dovrà essere accompagnata, per ogni singolo impianto, da studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico.
 - c) Nelle **aree urbanizzate** ed in particolare nelle **zone di rilevante interesse artistico e storico** e nell'area di cui al **Piano di Recupero n. 2 Centro Storico**, al fine di salvaguardare gli aspetti paesaggistici, l'installazione di antenne paraboliche e più in generale di antenne trasmettenti/riceventi della radio e della televisione, è consentita nel rispetto di quanto stabilito con la Delibera di C.C. n° 57 del 11/10/99. E' in ogni caso consentita la sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative diverse dalle installazioni tradizionali, ove ne sia possibile il posizionamento in assenza di apprezzabile impatto visivo e nel rispetto degli obiettivi di qualità, di tutela della salute pubblica, degli aspetti paesaggistici e di tutela del patrimonio storico artistico che il presente regolamento persegue.
 - d) Nell'ambito delle **aree di attenzione e delle aree preferenziali**, al fine di garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, è esclusa la possibilità di installare impianti per la telefonia mobile ed impianti di trasmissione radio e TV sopra carcere, ospedali, scuole e asili nido. In ogni caso, presso tali siti e nell'ambito delle aree di attenzione, si dovranno comunque garantire gli obiettivi di qualità individuati dalle normative tecniche e legislative vigenti.
 - e) Nell'ambito delle **aree di attenzione e delle aree preferenziali** i gestori di telefonia mobile si impegnano ad assicurare prioritariamente, salvo impossibilità tecnica, la condivisione dei siti.
 - f) Nell'ambito delle **aree di attenzione e delle aree preferenziali** i gestori di telefonia mobile si impegnano a garantire la minimizzazione dei livelli di emissione.

Art. 4 – Censimento degli impianti

1. Le Società dovranno fornire al Comune ai sensi del comma 8 dell'art.86 del D.Leg.vo n.259/03 (n.2), la descrizione di ciascun impianto installato sulla base dei Format di cui i Decreti Ministeriali del 29/01/03 e del 22/07/03 o dei modelli "A" e "B" di cui all'allegato 13 del Decreto Leg.vo 259/03.
2. Il Comune procederà al censimento gli impianti di telecomunicazioni e quelli radiotelevisivi presenti sull'intero territorio comunale, curandone l'aggiornamento con cadenza semestrale.

Art. 5 – Monitoraggio

1. Il Comune persegue l'obiettivo di operare azioni autonome di monitoraggio in continuo delle emissioni elettromagnetiche attraverso l'installazione di centraline di rilevamento, con le modalità tecniche di cui all'allegato B del D.M. n°381/98, individuando di volta in volta, anche con l'ARPAC, punti di criticità dove installare detto sistema di monitoraggio.

2. Le azioni di monitoraggio svolte dal Comune non si intendono sostitutive delle attività di controllo imposte, in virtù di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi, all'ARPAC o ad altri organismi con competenza tecnica in materia.
3. L'eventuale superamento dei livelli prescritti dal D.M. n°381/98 e dal DPCM 8 luglio 2003, dovrà comportare un rapido riassetto delle emissioni, in maniera tale da avere una costante riduzione a conformità dell'area o, in caso contrario, la revoca dell'autorizzazione, con tempi e modalità definite dalla normativa vigente.
4. Le informazioni acquisite attraverso le azioni di monitoraggio sono pubbliche ed accessibili a chiunque lo richieda.

Art. 6 – Partecipazione ed informazione

1. Il Comune assicura la divulgazione delle informazioni in suo possesso, rendendo disponibili i dati raccolti attraverso l'attività di cui all'art.5, sul sito internet del Comune.
2. Il Comune promuove campagne di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti e sulle misure adottate per tutelare la cittadinanza.

Art. 7 – Programmazione triennale

1. Le Società di telefonia mobile operanti o che intendono operare sul territorio comunale devono presentare al Comune collegialmente, nel rispetto di quanto disposto all'art.3 comma 2 lettera a), il programma triennale di implementazione della rete di telefonia mobile, riferito all'intero territorio comunale e cioè l'insieme delle proposte relative alla installazione di nuovi impianti, contenente la mappa completa degli impianti da realizzare e delle aree di ricerca.
2. Modifiche alla programmazione triennale depositata o integrazioni alla stessa, dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune.
3. Il Comune si impegna a fornire alle Società tutte le informazioni in proprio possesso (basi cartografiche informatizzate, fotogrammetrie ecc.) utili a consentire la stesura di suddetti programmi.
4. E' fatto salvo l'obbligo di riservatezza sui piani di implementazione di rete.

Art. 8- Piano delle aree comunali

1. Il Comune provvederà ad approvare un piano delle aree comunali e delle proprietà immobiliari del Comune, ritenute idonee ad ospitare gli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.
2. Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione degli interventi di cui al precedente art.3 comma 2.

Art. 9 – Procedimento autorizzatorio

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, i titolari o i legali rappresentanti delle Società dovranno presentare al Comune di Salerno una istanza nei modi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 259 del 01/08/03 e, per gli impianti di telefonia mobile, dalla Delibera n. 972 del 21/07/04 e dai suoi allegati, che qui si intendono integralmente riportati, nonché dalla Delibera di G.R. n.3864/04.
2. Al fine di minimizzare l'impatto ambientale e visivo, in presenza di nuove installazioni vicine ad altre già esistenti, il Comune invita le Società ed in particolare i

gestori di telefonia mobile, ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (cabine, reti Enel e telefonia fissa ecc.) per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l'installazione, nonché per l'attuazione di quanto stabilito all'art.3 comma 2 lettera f).

3. Ogni modifica rilevante agli impianti ed ogni modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, dovrà seguire le procedure previste dal presente articolo e dalla normativa vigente.

Art. 10 – Creazione di fondo economico

1. Il Comune, anche con protocolli di intesa da stipularsi di volta in volta con le Società operanti o che intendono operare sul territorio comunale e comunque secondo modalità improntate a criteri di equità ed imparzialità, costituirà un fondo finalizzato a realizzare prioritariamente:

- le azioni di monitoraggio
- le campagne di informazione

Art. 11 – Esecutività

1. Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.

2. Per gli impianti che risultino operanti sul territorio comunale, le Società produrranno la documentazione prevista nell'istanza di cui all'art. 9 comma 1, ove assente.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e definizioni, allegati

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i procedimenti relativi ai singoli impianti ed installazioni, qualora non sia stato ancora formalizzato il provvedimento autorizzatorio conclusivo.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nell'art.1 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 ^(n.3) e nell'art.3 della Legge Quadro n. 36/2001 ^(n.4).

3. Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

- a) Delibera n. 972 del 21/07/04
- b) Modello personalizzato "B" di Denuncia di Inizio Attività
- c) Planimetria generale in scala 1:10.000 con indicazione degli ambiti territoriali come individuati all'art.2 comma 2 lettere c), d), e).

Per gli ambiti territoriali a) e b) si rimanda agli incartamenti vigenti, in visione presso il Settore Urbanistica.

Le indicazioni contenute nella planimetria generale di cui al comma c) che precede, potranno essere soggette ad integrazioni ed aggiornamenti, che saranno tempestivamente comunicati ai soggetti interessati.

NOTE:

(n.1)

Decreto n° 381 del 10/9/98**Art. 3. Limiti di esposizione**

1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

Tabella 1 - LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Frequenza f (MHz)	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensità di magnetico H (A/m)	Densità di potenza campo dell'onda piana equivalente (W/m ²)
-	-	-	-
0,1 - 3	60	0,2	-
> 3 - 3000	20	0,05	1
> 3000 - 300000	40	0,1	4

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.

Art. 4. Misure di cautela ed obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m(elevato a)2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

(n.2)

Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 Art. 86 comma 8

” Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n.13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n.13. Il Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.”

(n.3)

Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 Art. 1- Definizioni

“...Ai fini del presente Codice si intende per:

- a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
- b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
- c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa.
- d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
- e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
- f) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
- g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
- h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- i) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
- j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
- l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
- m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
- n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
- o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
- p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;
- q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o un'importante parte di essa;

- r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
- s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
- t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica;
- u) operatore: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
- v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
- z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa;
- aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
- cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
- dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
- ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;
- gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
- hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;

ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;

ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;

oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

(n.4)

Legge Quadro n. 36/2001 Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: e' la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale

b) limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)

c) valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge

d) obiettivi di qualita' sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi

e) elettrodotta: e' l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivita' lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

g) esposizione della popolazione: e' ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu' trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia,

i) impianto per telefonia mobile: e' la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile

l) impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

